



- **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**
- **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**
- **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**
- **REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
O CONNESSE AD ATTIVITÀ SPORTIVE**
- **LA SICUREZZA NELL'ISTITUTO**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/06/08

Il presente regolamento mira ad assicurare una corretta e civile convivenza nell'ambito dell'Istituto come momento fondamentale di una costante crescita formativa degli studenti.

ART. 1 – Giustificazioni

- a) Gli studenti hanno l'obbligo dell'assidua e partecipata presenza alle lezioni
- b) Dopo ogni assenza si è ammessi a scuola solo con giustificazione sull'apposito libretto da presentare, a cura dello studente, al docente della prima ora di lezione. Gli allievi privi di giustificazione verranno ammessi con riserva dal docente della prima ora. Il giorno successivo dovranno presentare la giustificazione al docente della prima ora. La mancata giustificazione il giorno successivo va puntualmente annotata sul registro di classe; il coordinatore del Cdc verifica la regolarità degli studenti nel giustificare le assenze e provvede a far segnalare alle famiglie gli alunni che in modo ripetuto non rispettano tale disposizione. Dopo 5 giorni di assenza (comprese le domeniche o qualsiasi festività) è necessario presentare certificato del medico curante. Nel caso in cui non venga presentato il certificato medico l'allievo non potrà essere ammesso in classe e resterà in un locale della scuola sotto la vigilanza di personale scolastico.
- c) L'assenza non dovuta a motivi di salute e protratta oltre i 5 giorni se preventivamente
- d) comunicata dalla famiglia non richiederà la certificazione medica.
- e) Il rientro pomeridiano previsto nell'orario curricolare è obbligatorio; gli studenti devono rientrare con puntualità. Eventuali assenze dovranno essere regolarmente giustificate il primo giorno utile successivo.
- f) Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti, i genitori attesteranno sul libretto delle giustificazioni di esserne a conoscenza.

ART. 2 – Entrate fuori orario – ritardi

- a) La puntualità è considerata indispensabile per un corretto inizio della giornata di lavoro. Pertanto gli studenti e le famiglie sono tenuti a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati.
- b) L'ammissione per entrata in ritardo sarà autorizzata dall'insegnante dell'ora che la annoterà nel registro di classe. Lo studente dovrà giustificare tale ritardo entro il giorno successivo. Saranno ritenuti ritardi adeguatamente motivati quelli dipendenti da accertato ritardo del mezzo pubblico o documentati da idonea certificazione (medica, anagrafica ecc.). Non rientrano nel computo dei ritardi quelli che i genitori giustificheranno personalmente accompagnando l'allievo a scuola. Tale norma è valida anche per gli studenti maggiorenni.
- c) Non sono ammessi più di due ritardi a quadrimestre per motivi occasionali o dovuti a negligenza, quali mancata sveglia, traffico, guasto al mezzo di trasporto e simili. I ritardi vanno puntualmente annotati sul registro di classe; quando uno studente supera il limite dei 2 ritardi a quadrimestre il coord. del Cdc provvede a farlo segnalare alla famiglia.
- d) Non è consentita l'entrata dopo l'inizio della seconda ora di lezione se non presentando idonea documentazione.
- e) Assenze, ritardi e uscite anticipate influiscono, tenuto conto sia della quantità sia delle motivazioni, sulla valutazione operata dal Cdc.

ART. 3 – Uscite anticipate – uscite dalla classe durante le ore di lezione

- a) Non sono di norma ammesse uscite anticipate se non per gravi e comprovati motivi. Le richieste di uscita anticipata vanno presentate in vice-presidenza o al docente designato dalla presidenza al momento dell'uscita e saranno autorizzate solo dietro presentazione di valida motivazione e in presenza di uno dei genitori. Tale richiesta dovrà essere indicata nel libretto delle giustificazioni. Quanto sopra sarà annotato sul diario di classe a cura della vicepresidenza.
- b) I maggiorenni saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori a uscire anticipatamente solo dietro presentazione di un documento attestante una valida motivazione (visita medica, esame di guida, ecc.). In caso contrario la loro eventuale uscita dall'Istituto avrà luogo senza autorizzazione e dovrà essere annotata come tale sul registro di classe. Delle uscite anticipate da scuola che i maggiorenni compiono senza autorizzazione si terrà conto in sede di valutazione periodica e finale.
- c) Durante le lezioni soltanto un alunno per volta, può, per necessità motivate e per breve tempo, essere autorizzato dal docente ad uscire dall'aula. Di norma non è concessa autorizzazione di uscita durante la prima ora di lezione.

ART. 4 – Intervallo – cambio delle ore di lezione

- a) Si ricorda che "l'intervallo" è scuola a tutti gli effetti e valgono i principi di correttezza e rispetto per le persone e le cose.
- b) È assolutamente vietato uscire dall'area scolastica. Chi trasgredisce sarà punibile ai sensi del regolamento disciplinare.
- c) Durante il cambio dell'ora gli studenti sono tenuti a rimanere all'interno della propria aula.

ART. 5 – Democrazia scolastica

- a) Gli studenti hanno il diritto di gestire in modo autonomo le ore di assemblea previste dalla legge.
 - 1) Le assemblee di classe, di regola, devono essere comunicate con almeno due giorni di preavviso al dirigente scolastico o alla vicepresidenza nonché ai professori interessati da parte dei rappresentanti di classe o da almeno un terzo della classe. In casi particolari l'autorizzazione potrà comunque essere concessa in termini più brevi. L'assemblea di classe ha durata massima di due ore e non può svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana.
 - 2) Per il regolamento delle assemblee di Istituto vedere l'allegato.

- b) Tutte le attività scolastiche e parascolastiche decise dal consiglio di classe, dalle assemblee delle classi o dai gruppi di studenti alle quali siano invitate persone estranee alla scuola debbono essere approvate dal consiglio di Istituto e concordate col Dirigente scolastico.
- c) Per lo svolgimento delle attività scolastiche di cui alla precedente lettera, gli studenti hanno a disposizione le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla scuola con l'assistenza degli addetti. L'uso delle aule e delle attrezzature dell'Istituto per gruppi di studio o attività culturali al di fuori dell'orario delle lezioni è consentito agli studenti su richiesta scritta presentata al Dirigente Scolastico nella quale devono essere precisati, oltre ai nomi degli studenti interessati, gli scopi, i tempi. Nel caso di richiesta di utilizzo di laboratori è necessario prevedere l'assistenza di un addetto.

ART. 6 – Rapporti scuola famiglia

- a) Ai fini di favorire una sempre più fattiva collaborazione nel prioritario interesse della crescita degli alunni, saranno favorite tutte le occasioni di incontro fra la famiglia e la scuola. I colloqui tra i docenti e i genitori per questioni attinenti il rendimento degli alunni si svolgeranno secondo il calendario di ricevimento stabilito e opportunamente comunicato alle famiglie. Sarà cura dell'istituto dare tempestive comunicazioni personali circa situazioni individuali particolari.

ART. 7 – Uso dei telefoni cellulari

- a) In orario di lezione, escluso l'intervallo dalle 10,40 alle 10,50, i telefoni cellulari vanno tenuti spenti. Per comunicazioni delle famiglie agli studenti è necessario contattare il centralino che provvederà a trasmettere le informazioni, per comprovate necessità lo studente può rivolgersi al centralino per eventuali telefonate.
- b) In caso di utilizzo non autorizzato del cellulare, o di altre apparecchiature elettroniche, le stesse potranno essere ritirate dall'insegnante e consegnate in ufficio di Presidenza.

ART. 8 – Sala bar

- a) È compito di tutti mantenere la pulizia della sala dove è situato il bar, evitando di sporcare i tavoli e il pavimento con avanzi di cibo, bicchieri di carta ecc.. Per precise disposizioni dell'ASL sui luoghi di ristoro, qualora non fosse possibile mantenere la pulizia nella zona bar, tale zona verrà messa a disposizione degli studenti soltanto durante l'intervallo. Gli studenti non possono soffermarsi nel retro del bar per motivi igienici. E' vietato l'accesso al bar a persone estranee all'Istituto.

ART. 9 – Divieto del fumo

- a) È severamente vietato fumare all'interno della scuola, sia nelle aule, nei corridoi, nei bagni, nei laboratori e nella sala bar. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 – Parcheggio

- a) È vietato agli alunni parcheggiare automobili nei cortili della scuola. I cicli e motocicli parcheggiati non devono ostruire le uscite di sicurezza, comprese le scale di sicurezza. Nei cortili della scuola, in quanto area pedonale, i motoveicoli devono essere condotti a mano e a motore spento. E' altrimenti disponibile il parcheggio antistante l'entrata posteriore delle palestre.
- b) L'amministrazione scolastica declina ogni responsabilità per incidenti o furti nei cortili della scuola che non sono attrezzati per il traffico di veicoli.

ART. 11 – Norme di sicurezza

- a) I laboratori saranno chiusi a chiave in assenza dell'insegnante interessato.
- b) Non dovranno essere lasciati incustoditi oggetti di valore o portafogli nei ripiani dei banchi o negli zaini, sia nelle aule che in palestra. Si ricorda che furti, vandalismi, atti di violenza verranno sempre denunciati ai Carabinieri e che è dovere di tutti segnalare quanti si rendono colpevoli di reati.
- c) Tutti sono tenuti ad avvisare la presidenza nel caso in cui entrino estranei nella scuola attraverso la sala bar.
- d) Le uscite di sicurezza vanno usate esclusivamente in casi di emergenza.

DISPOSIZIONI VARIE

- a) È consentita all'interno della scuola la diffusione di materiale stampato o ciclostilato, nonché l'affissione di manifesti, purché firmati da organizzazioni o da singoli studenti maggiorenni. Tale materiale dovrà essere conforme ai dettami della normativa vigente e affisso esclusivamente in apposito spazio e vistato dal Dirigente scolastico.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

IL CAPO D'ISTITUTO

- visto l'art. 4 D.P.R. 249/98,
- visto il D.P.R. n.235 del 21/11/07
- vista la nota Ministeriale prot.n.3602/PO del 31/07/08
- vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto in data 28/04/2008
- acquisito il parere degli studenti ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 249/98

emana il seguente regolamento disciplinare

CAPO I	- Doveri	(art. 1)
CAPO II	- Codice disciplinare - Principi generali	(art. 2)
	- Sanzioni	(art. 3)
	- Organi competenti	(art. 4)
CAPO III	- Consiglio di Garanzia	(art. 5)
CAPO IV	- Disposizioni finali	(art. 6)

CAPO I DOVERI

Art. 1

- Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi.
- Lo studente usa un linguaggio corretto, un abbigliamento consono all'ambiente scolastico, evita comportamenti aggressivi e parole offensive. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni, i beni altrui e il patrimonio della scuola.
- Lo studente utilizza le strutture e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza; risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
- Lo studente porta a scuola gli oggetti utili alla sua attività di studio. Il cellulare deve essere tenuto spento ed è vietata la ripresa di immagini non autorizzata.

CAPO II CODICE DISCIPLINARE

Art. 2 – Principi generali

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e proporzionalità, tengono conto della situazione personale dello studente e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. In caso di danni, la sanzione è ispirata al principio della riparazione e/o di risarcimento del danno causato (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007).
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto né può essere comminata per opinioni correttamente espresse e non lesive dell'altrui personalità.
- In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe competente.
- L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede l'obbligo della frequenza. Per recidiva si intende la reiterazione della violazione dei doveri, verificatasi nel corso dei dodici mesi precedenti.

Art. 3 - Sanzioni

- Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
 - richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità.
 - richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
 - studio individuale a scuola per 5 giorni con permanenza a scuola oltre l'orario d'obbligo con svolgimento di attività di piccola manutenzione, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino degli archivi o produzione di elaborati ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri anche al di fuori dell'Istituto, utilizzo del cellulare in classe e/o ripresa di immagini non autorizzate, utilizzo non autorizzato di apparecchiature elettroniche;
 - studio individuale a scuola per 10 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola, ripresa e diffusione di immagini non autorizzate con scopi offensivi;
 - trasferimento ad altra classe dello stesso livello fino al termine delle lezioni ovvero allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa;

- 6) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
 - 7) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico per situazioni di recidiva dei casi precedenti, gravi atti di violenza tali da non permettere il reinserimento nella comunità scolastica.
 - 8) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati nel punto G in cui ricorrano le condizioni ivi indicate.
- b) L'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 10, lett. f,g,h del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia;
- 1) L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
 - 2) 4. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziale e i servizi sociali competenti.
 - 3) 5. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da cinque a quindici giorni, il consiglio di classe competente designa un docente incaricato di mantenere i contatti con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
 - 4) 6. Ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene annotata sul registro di classe e comunicata per iscritto alla famiglia.

Art. 4 -Organi competenti

- a) L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente.
- b) Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
- c) Il Consiglio di Classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola.
- d) Il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di Classe, è competente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- e) Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
- f) Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli Studi.
- g) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitti dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- h) Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

CAPO III ORGANO DI GARANZIA

Art. 5

- a) Il Consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente, composto da un docente, uno studente, un genitore e i relativi membri supplenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione più favorevole allo studente. Non è consentita l'astensione.
- b) L'Organo di Garanzia, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un componente dell'Organo di Garanzia stesso.
- c) All'Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al O.d.G entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso.
- d) L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti dell'Istituto o di chiunque ne abbia interesse (genitori o studenti) sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- e) Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia d'Istituto potrà essere posto ricorso all'Organo di Garanzia Regionale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art 6

- a) Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
- b) Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
- c) Ai Genitori (o agli affidatari) e agli studenti, ai sensi dell'art.5 bis dello Statuto, contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il patto formativo si stabilisce tra i soggetti coinvolti nell'azione educativa e didattica: studenti, docenti e famiglie. Esso definisce diritti e doveri delle parti (DPR 21/11/07 n.235, Art. 3).

Il genitore (o l'affidatario) e il Dirigente scolastico, considerato che:

- a) una piena e costante collaborazione fra scuola e famiglia, sulla base della condivisione dei presupposti di fondo del processo educativo e nel rispetto dei rispettivi ruoli, è una condizione fondamentale dell'attività di insegnamento/apprendimento
- b) rientra fra le finalità della scuola consolidare le regole trasmesse in ambito familiare e sociale

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità:

Gli insegnanti devono:

- spiegare obiettivi, contenuti, metodi e criteri di valutazione adottati nella propria programmazione;
- fornire le tecniche e gli strumenti idonei a studiare e a conseguire gli obiettivi formativi e didattici;
- consegnare le prove di verifica corrette entro 14 giorni dallo svolgimento e sfruttare la consegna dei compiti per favorire pratiche di autocorrezione e autovalutazione;
- esigere la puntualità nello svolgimento dei compiti;
- richiedere il rispetto dell'ambiente scolastico, delle persone che vi operano e dei suoi beni;
- rispettare e far rispettare agli studenti quanto indicato nel Regolamento d'Istituto;
- trasmettere tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento dell'Istituto.

Gli studenti devono:

- conoscere gli obiettivi didattici e formativi del loro curriculum, i percorsi per raggiungerli e le fasi di realizzazione;
- essere puntuali e solleciti all'inizio della lezione, predisponendo testi, materiale e strumenti
- partecipare attivamente alle lezioni con la dovuta attenzione;
- rispettare i compagni, i docenti e quanti operano nell'ambiente scolastico, nonché l'ambiente stesso;
- svolgere, anche in caso di assenza, i compiti assegnati e prepararsi responsabilmente per le lezioni;
- rispettare quanto indicato nel Regolamento d'Istituto, nella consapevolezza che le infrazioni possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- riportare puntualmente ai genitori le informazioni ricevute;
- riferire puntualmente ai genitori in merito al proprio andamento scolastico;
- essere consapevoli che, in caso di danni, la sanzione è ispirata al principio della riparazione e/o di risarcimento del danno causato (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007).

I genitori devono :

- conoscere l'offerta formativa;
- esprimere pareri e proposte;
- collaborare alle attività, comprese quelle finalizzate al recupero scolastico;
- favorire la continuità del percorso formativo tra scuola e famiglia;
- conoscere il Regolamento d'Istituto e promuoverne il rispetto, nella consapevolezza che le infrazioni possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- acquisire, anche tramite il sito della scuola, tutte le informazioni inerenti il funzionamento dell'Istituto;
- essere consapevoli che, in caso di danni, la sanzione è ispirata al principio della riparazione e/o di risarcimento del danno causato (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
- essere consapevoli delle responsabilità educative nel caso in cui i figli si rendano responsabili di danni a persone o cose con comportamenti violenti che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana

L'offerta formativa della scuola viene illustrata:

- agli studenti nel primo periodo dell'anno scolastico dal docente Coordinatore di Classe;
- ai genitori in occasione dell'assemblea annuale per l'elezione della componente genitori negli OO.CC. dal docente Coordinatore di Classe, nonché in occasione della convocazione del Comitato dei Genitori;
- ai genitori dei futuri alunni iscritti nell'ambito delle iniziative di Orientamento/Scuola aperta
- sul sito del nostro istituto.

Casalecchio di Reno, _____

Il Genitore (o l'affidatario)

Il Dirigente scolastico

Lo studente della classe ____

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE O CONNESSE AD ATTIVITÀ SPORTIVE

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/04/08)

Ogni classe potrà effettuare per ogni anno scolastico un viaggio d'istruzione con finalità culturali o di conoscenza delle problematiche ambientali. Tali viaggi in quanto momenti di realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri e d'Istituto, costituiscono parte integrante della programmazione di classe.

Sono altresì consentiti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, sempre in coerenza con gli stessi obiettivi e nel quadro del piano didattico di classe, viaggi e stages formativi di integrazione della preparazione di indirizzo con particolare riferimento alle esperienze di alternanza scuola – lavoro oltre ai viaggi connessi alle attività sportive anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Il costo dei viaggi d'istruzione è sostenuto dagli alunni, in conformità a un preventivo di spesa comprendente trasporto, vitto, alloggio e premio assicurativo. A tale proposito si raccomanda ai Consigli di Classe che, nel deliberare le proposte di viaggio, prendano in considerazione la sostenibilità dell'iniziativa sotto il profilo economico, comparando il costo della stessa alle possibilità delle famiglie. Le spese di missione per i docenti accompagnatori sono a carico dell'Istituto

Le visite guidate, effettuate nell'ambito dell'orario di lezione (cioè con svolgimento regolare di almeno un'ora in classe), ed i viaggi di una sola giornata sono affidati alla decisione autonoma e organizzativa dei docenti interessati, previo assenso dei colleghi della classe in orario coincidente a quello dell'uscita. Tali uscite sono soggette alla responsabilità didattica del Consiglio di Classe limitato alla componente docente. Gli studenti non partecipanti a tali attività dovranno giustificare l'assenza.

I viaggi di istruzione con finalità culturali o di conoscenza delle problematiche ambientali e connessi ad attività sportive sono così consentiti:

- le uscite di un giorno saranno computate nel budget di 6 giorni concessi nell'arco dell'anno scolastico (si intendono uscite di un giorno quelle nelle quali gli studenti non entrano a scuola);
- alle classi del biennio sono consentite sei giornate di lezione, di cui quattro cumulabili;
- alle classi del triennio sono consentite sei giornate di lezione cumulabili;

A tali giorni non è consentito l'utilizzo di giornate festive e la partenza può essere effettuata al pomeriggio del giorno precedente, mentre il rientro deve avvenire entro le ore 24 del sesto giorno.

Per le classi quinte si consiglia di effettuare il viaggio entro il mese di febbraio, per consentire più continuità didattica nel II quadrimestre.

La Commissione, nel caso di un eccessivo numero di viaggi all'estero, si riserva la possibilità di stabilire delle priorità tra le varie classi richiedenti. Tale scelta si giustifica unicamente in ragione del fatto che il costo degli insegnanti accompagnatori superi la disponibilità finanziaria di bilancio, la precedenza sarà attribuita con i seguenti criteri

- in ordine decrescente dalla classe 5^a alla classe 2^a;
- in subordine con priorità del triennio sul biennio;
- in subordine con priorità di chi non ha ancora effettuato visite all'estero.

Si ricorda inoltre che:

- a) il viaggio non può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno il 75% (¾) degli alunni di ogni classe coinvolta come da tabella allegata;
- b) per ogni viaggio è, di norma, previsto almeno un docente accompagnatore per ogni 15 alunni, più un altro docente in presenza di situazioni individuali svantaggiate;
- c) per ogni viaggio di istruzione è comunque richiesta la presenza di due docenti accompagnatori di cui almeno uno della classe.
- d) Nel caso di viaggi connessi ad attività sportive sarebbe opportuna la presenza di un docente di Educazione Fisica; tale presenza è invece da ritenersi tassativa nel caso di soggiorni sulla neve, come del resto previsto dalla normativa ministeriale vigente.
- e) salvo casi eccezionali, un docente non dovrà accompagnare classi per più di un viaggio
- f) d'istruzione all'anno.
- g) per quanto compatibile con la tipologia di viaggio è da preferirsi il treno come mezzo di trasporto

I Consigli di Classe sono tenuti ad operare la scelta del viaggio d'istruzione per le rispettive classi fra le proposte avanzate dalla Commissione e deliberate dall'ultimo Collegio dei Docenti dell'anno precedente.

Gli stessi CdC avranno cura di predisporre ed approvare nella prima seduta plenaria il relativo progetto didattico educativo esplicitando: motivazioni e risultati previsti, programma, periodo di effettuazione, mezzi di trasporto scelti, nominativi dei due docenti accompagnatori e di almeno un supplente.

Sarà compito della Commissione mettere a punto i preventivi di spesa già presentati all'atto delle proposte.

Per garantire l'effettuazione del viaggio programmato e per impedire dannose modificazioni dei preventivi legati al numero dei partecipanti, si impone il versamento di € 100,00 all'atto della consegna del modulo di adesione quale anticipo sul costo del viaggio rimborsabili, dietro presentazione di certificato medico attestante l'impossibilità di svolgere il viaggio, solo se il viaggio non risulta già confermato all'agenzia viaggi o nel caso il viaggio non fosse effettuato.

E' da evitare la programmazione di viaggi di istruzione in concomitanza di Consigli di Classe, salvo impedimenti esterni. Non rientrano in questo regolamento i soggiorni-studio all'estero e gli scambi culturali.

Allegato. numero minimo dei partecipanti per l'effettuazione del viaggio: 75% della classe con arrotondamento all'unità inferiore

TOTALE CLASSE	NUMERO MINIMO
30	22
29	21
28	21
27	20
26	19
25	18
24	18
23	17
22	16
21	15
20	15

TOTALE CLASSE	NUMERO MINIMO
19	14
18	13
17	12
16	12
15	11
14	10
13	9
12	9
11	8
10	7

LA SICUREZZA NELL'ISTITUTO

- 1 Tutti gli utenti dell'Istituto sono tenuti ad informarsi sul Piano di Sicurezza ed Emergenza, affisso nelle bacheche collocate nei corridoi della scuola e sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:
 - tenere un comportamento corretto astenendosi dal compiere qualsiasi atto che possa arrecare danno alle altre persone;
 - attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute in materia di sicurezza;
 - osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli e stabilite dalle disposizioni interne;
 - nelle aule devono essere lasciati sgomberi i corridoi tra i banchi;
 - non rimuovere inutilmente gli estintori dalla posizione segnata né manomettere i dispositivi e i mezzi antincendio presenti;
 - In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei laboratori è previsto l'uso del camice in occasione dell'attività ivi svolta. Pertanto gli scolari dovranno provvedersi del medesimo per tali attività.

- 2 In caso di emergenza rispettare le norme di comportamento descritte nel Piano stesso ed in particolare:
 - Al comando di emergenza per esodo (il comando sarà dato contemporaneamente da allarme antincendio, trombe da stadio, campane inizio e fine lezioni suonata ad intermittenza);
 - mantenere la calma;
 - interrompere ogni attività e lasciare tutto nell'aula;
 - seguire le indicazioni dell'insegnante;
 - abbandonare l'aula ordinatamente seguendo il compagno aprifila, il chiudi fila chiuderà finestre e porte dell'aula;
 - raggiungere celermente il punto di raccolta esterno, seguendo il percorso di esodo indicato nella piantina esposta all'interno di ogni aula.

- 3 Il punto di raccolta esterno evidenziato dal cartello è situato a fianco del campetto da basket

- 4 Nel punto di raccolta gli insegnanti controlleranno tramite appello che tutti gli studenti siano presenti.

- 5 Si ricorda che l'uso improprio e intenzionale delle segnalazioni di allarme si configura come reato per "*procurato allarme*" e come tale sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti e del Regolamento disciplinare.